

CRON.TEL. 255/2020

Proc. n. 4094/2018 V.G.



## TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

### DECRETO DI OMOLOGA del piano del consumatore ex art. 12 legge n. 3/2012

Il Giudice designato

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, **Piano del Consumatore**, iscritto al n. 4094/2018 V.G., proposto da

**Letto** il piano del consumatore proposto l'11/12/2018 da

**Letta** la relazione del dott. Matteo Mauro Albanese (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente delegato), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012, in particolare sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, e sulla fattibilità del piano del consumatore proposto;

**Considerato** che l'istante ha dichiarato, e dalla documentazione acquisita non emergono elementi di segno contrario:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persona fisica non svolgente attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012;
- c) di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/2012.;

**Considerato**, anche in base alla relazione del dott. Matteo Mauro Albanese, che :

- l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- sul proponente risulta un debito totale accertato dall'OCC di complessivi € 62.320,05, suddiviso secondo i seguenti importi:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1) Mutuo Ipotecario immobiliare del 30/06/2001(Privilegiato immobiliare) UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA | € 54.000,00 |
| 2) Tributi (Privilegiato_mobiliare) - ACI   | € 2.353,87  |

- il proponente è titolare del seguente reddito, da lavoro subordinato: € 1.600,00 mensili;



Orbene, relativamente al termine annuale previsto dall'articolo 8 comma 4 , ed alla più ampia questione del termine di durata ragionevole del piano del consumatore, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie- da ultimo la Suprema Corte (v. Cass. 28/10/2019, n. 27544; Cass. n. 17834/2019) ha condivisibilmente rilevato, tra l'altro, come l'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure di sovraindebitamento, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello Europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Ha ricordato che la L. n. 3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni Europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati. Ha quindi affermato:

\* che è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta;

\* che nel piano del consumatore è possibile prevedere la dilazione di pagamento anche dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, purché ai titolari di tali crediti sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Naturalmente il vaglio del giudice dovrà tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dagli evidenziati principi ispiratori della L. n. 3 del 2012, e, dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore.

Alla luce di tali principi dei quali deve farsi applicazione, nel caso di specie, il piano deve ritenersi ammissibile dal punto di vista della durata, atteso che il termine (15 anni) non può essere ritenuto particolarmente lungo, in considerazione della entità della debitoria, della percentuale del 100% di soddisfazione dei creditori, del riconoscimento di un interesse del 3% per la dilazione del pagamento, del mantenimento della garanzia ipotecaria sull'immobile in favore della banca creditrice, della congruità dell'importo delle singole rate di pagamento previste rispetto, da un lato, all'ammontare della debitoria complessiva e, dall'altro, all'importo necessario al nucleo familiare (composto da 4 persone) per il suo sostentamento.

Inoltre, ai creditori ed in particolare all' Unicredit Credit Management Bank Spa è stata data la possibilità di esprimersi, essendole stati comunicati il piano e la data dell'udienza, e la stessa non ha proposto osservazioni di sorta, né tantomeno si è opposta alla omologazione del piano.

#### **B) in ordine alla meritevolezza**

La proposta di piano del consumatore non è subordinata all'approvazione dei creditori, onde l'art. 12-bis, comma 3, L. n. 3/2012 stabilisce che il giudice possa omologare detta proposta solo quando esclude:



- sussiste pertanto una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento delle obbligazioni assunte, considerate le esigenze del nucleo familiare del [ ] , nucleo composto da coniuge casalinga e due figli rispettivamente di [ ] e [ ] anni;

- il Piano prevede:

- il pagamento del compenso dell'OCC dott. Matteo Mauro Albanese di € 3.757,60 (importo comprensivo del compenso, della cassa previdenziale, e dell'Iva) nella misura del 100% con le seguenti modalità:

1) dott. Matteo Mauro Albanese n. 6 rate mensili di € 626,27

- il pagamento del creditore ipotecario nella misura del 100%, oltre interessi al 3%, e del creditore privilegiato mobiliare nella misura del 20%, con le seguenti modalità:

1) Mutuo Ipotecario immobiliare del 30/06/2001 (Privilegiato immobiliare) Unicredit Credit Management Bank Spa n. 180 rate mensili di € 372,91 per complessivi € 66.960,00

2) Tributi (Privilegiato mobiliare) - ACI n. 6 rate mensili di € 78,46 per complessivi € 470,76

- il pagamento dei crediti prededucibili

\* avv. Piscone Alessia (professionista delegata alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare in corso) - spese di procedura prededucibili post ipotecari immobiliari, credito privilegiato immobiliare € 4.466,18;

\* avv. Civitavecchia Stefania - Debito per compenso professionista privilegiato mobiliare € 1.500,00)

nella misura del 100%, con le seguenti modalità:

1) avv. Piscone Alessia n. 20 rate mensili di € 223,31

2) avv. Civitavecchia Stefania n. 20 rate mensili di € 75,00

- il piano si fonda sul reddito netto mensile di [ ] di € 1.600,00 quale stipendio da rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ([ ]);

**Rilevato** che non vi sono state opposizioni dei creditori;

#### OSSERVA

##### A) in ordine alla ammissibilità del piano

Trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, la proposta formulata dall'odierno ricorrente è ammissibile (ex artt. 6 e 7 della legge n.3/2012).

In merito alla durata del piano (15 anni), vanno svolte le considerazioni che seguono. L'articolo 8 comma 4 L. n. 3 del 2012 prevede che il piano del consumatore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di specie il piano prevede cui il pagamento del creditore ipotecario in un termine ben più lungo di quello previsto la norma, senza la liquidazione del bene immobile ipotecato (il piano, invero, è teso a preservare dall'esecuzione l'immobile in questione costituente la casa familiare).



- che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;

- che lo stesso abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha assunto via via debiti ritenendo, in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterli pagare alla scadenza;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, essendo il sovraindebitamento finale piuttosto la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopraggiunta, licenziamento, etc.) (cfr. Tribunale Mantova, 08-04-2018; Trib. Udine 04-01-2017);

Non rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

Ciò premesso, nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro.

Dalla documentazione agli atti emerge, infatti, a conferma di quanto assunto dal [ ] nel ricorso, che lo stato di sovraindebitamento dell'odierno ricorrente sia da imputare essenzialmente ai lunghi periodi di disoccupazione dallo stesso patiti negli anni 2010 (mesi di maggio giugno luglio ottobre novembre dicembre), 2011 (l'intero anno), 2012 (l'intero anno), 2013 (mesi da gennaio a metà luglio), che di certo gli hanno impedito di far fronte con regolarità al pagamento delle rate del mutuo contratto nel 2001 (avente scadenza nel 2021). Conferma della conseguenzialità tra periodi di disoccupazione e mancato pagamento del mutuo si ha dalla data di notifica dell'atto di precetto intimato dall'Istituto bancario al [ ] nel gennaio 2014 per il pagamento di un debito complessivo (per capitale residuo, interessi corrispettivi, interessi di mora, spese di precetto) di € 52.505,86.

Lo stipendio del [ ] era di per sé sufficiente ad assicurare, ove percepito, il regolare pagamento delle rate del mutuo. Ciò consente di ritenere dimostrato che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* dal debitore.

### C) sulla fattibilità e convenienza del piano

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 3 del 2012: "*È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi*".

Il sacrificio del creditore può essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cfr. Trib. Verona, 20-07-2016). La finalità della legge sul sovraindebitamento è infatti quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Ciò posto, nel caso di specie va rilevato che:



- il debito residuo dalla banca creditrice ipotecaria viene soddisfatto interamente, con la previsione, per la dilazione, di interessi, e con la conservazione della garanzia ipotecaria;

- nell'ipotesi liquidazione del bene sul quale grava la garanzia il creditore ipotecario potrebbe essere verosimilmente soddisfatto più velocemente, ma non è detto che lo sarebbe per l'intero, atteso che il prezzo al quale è attualmente posto in vendita l'immobile nell'ambito della procedura esecutiva pendente, è pressochè equivalente all'entità del debito, ma non è detto che non patisca ribassi per l'ipotesi -non infrequente- di aste deserte. Il prezzo a ricavarci in sede esecutiva patirebbe, inoltre, le decurtazioni per le spese del procedimento esecutivo. Ne consegue che il piano potrebbe essere persino più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- quanto al privilegio relativo al credito per bolli auto (ACI) l'autovettura della quale è intestatario del [ ] è una Audi [ ] che, in quanto immatricolata nell'anno [ ] non appare di valore superiore alla soddisfazione del credito prevista dal piano laddove venduta in aste con possibili e verosimili ribassi. Il piano, dunque, soddisfa il limite posto dal citato art. 7 comma 1;

- le rate previste per l'esecuzione del piano ed al contempo il mantenimento della famiglia del [ ] A affidabile l'adempimento del piano ed al contempo il mantenimento della famiglia del [ ] A fronte di un reddito mensile di € 1.600,00, € 850,00 saranno invero preservate per quest'ultimo fine (il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla coniuge casalinga e da due figli), e la residua parte verrà destinata all'attuazione del piano, con pagamento delle rate.

\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte il piano del consumatore in oggetto può essere omologato, sussistendo i presupposti di ammissibilità ed apparendo esso un accettabile punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore ed al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, in persona del Giudice designato, dott.ssa Caterina Lazzara:

- 1) **Omologa** il piano del consumatore proposto l'11/12/2018 da Pietro Lavacca;
- 2) **Dispone** che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti;
- 3) **Stabilisce**, ai sensi dell'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- 4) **Dispone** la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, dott. Matteo Mauro Albanese, a tutti i creditori;
- 5) **Dispone**, a sensi dell'art. 13 della legge n.3/2012, che il Gestore della crisi, dott. Matteo Mauro Albanese, vigili sull'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, comunichi ai creditori ogni eventuale irregolarità, risolva le eventuali difficoltà che insorgano nella sua esecuzione, e lo onera di tutti gli obblighi ed attività previsti dal richiamato art. 13;
- 6) **Dispone**, ai sensi dell'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, la pubblicazione del presente provvedimento, depurato dei dati sensibili, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia ([www.tribunale.foggia.giustizia.it](http://www.tribunale.foggia.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi.



Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Gestore della crisi, dott. Matteo Mauro Albanese .

Foggia, 09/05/2020.

Il Giudice  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

